



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00095/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2016, presentato, in data 27 dicembre 2016, dal sig. Luigi Dimitri contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 067/CFA del 5 ottobre 2016, con motivazione depositata in data 28 novembre 2016, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione di primo grado, è stata ridotta la sanzione allo stesso irrogata alla sola inibizione di anni tre, per l'asserita violazione di cui agli artt. 1 *bis* e 7, commi 1, 2 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione alla gara Gallipoli/Real Marcianise del 17.5.2009.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 febbraio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma in data 8 febbraio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face